



**Indicatore tempestività dei pagamenti  
periodo 01.01.2023 - 31.12.2023**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 33, comma 1 del D.Lgs. 33/2013, 41, comma 1 del D.L. 66 del 24 aprile 2014 e 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 \*

SI ATTESTA

che l'indicatore annuale dei tempi medi di pagamento, per il 2023, è pari a – **24,22** giorni.

\*

**Decreto Legislativo n. 33/2013, art. 33, comma 1**, come da ultimo modificato dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 89:

*“Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti». A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore avente il medesimo oggetto, denominato “indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri da adottare sentita la conferenza unificata”*

**DPCM 22 settembre 2014, art. 9 (Definizione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti):**

*“1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti».*

*2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti».*

*3. L'indicatore di tempestività dei pagamenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.*

*4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:*

- a. “transazione commerciale”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;*
- b. “giorni effettivi”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;*
- c. “data di pagamento”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;*
- d. “data di scadenza”, i termini previsti dall'art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;*
- e. “importo dovuto”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.*

*5. Sono esclusi dal calcolo i periodi in cui la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso.”*

**DL 66/2014 convertito dalla legge n. 89/2014, Art. 41. (Attestazione dei tempi di pagamento)**

*1. A decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti. L'organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica le attestazioni di cui al primo periodo, dandone atto nella propria relazione. Per le Amministrazioni dello Stato, in sede di rendiconto generale, il prospetto di cui al primo periodo è allegato a ciascuno stato di previsione della spesa.*

*2. Al fine di garantire il rispetto dei tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, esclusi gli enti del Servizio sanitario nazionale, che, sulla base dell'attestazione di cui al medesimo comma, registrano tempi medi nei pagamenti superiori a 90 giorni nel 2014 e a 60 giorni a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, nell'anno successivo a quello di riferimento non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.*



Si specifica, inoltre, quanto segue:

a. Unioncamere Calabria liquida e paga le fatture relative alle forniture di beni, servizi, attività professionali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle stesse, a condizione che:

- ✓ il credito vantato dal fornitore sia certo, liquido ed esigibile
- ✓ sia risultato positivo, se dovuto, il controllo previsto dall'art. 48-bis del DPR n. 602/73
- ✓ siano stati forniti dal creditore tutti i dati necessari a soddisfare gli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010
- ✓ sia risultata regolare la posizione contributiva del creditore in esito alla verifica del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)

b. i criteri e i termini adottati per la determinazione dell'indicatore annuale dei pagamenti sono quelli di cui all'art. 9, comma 3, del DPCM del 22 settembre 2014 e, in particolare, l'indicatore è calcolato sommando il prodotto ottenuto tra il numero di giorni di ritardo rispetto a quanto concordato con il fornitore per l'importo dovuto di ogni fattura e rapportando tale somma all'importo dei pagamenti di fatture avvenuti nel periodo considerato. Le fatture senza indicazione della scadenza di pagamento sono calcolate automaticamente con riferimento al trentesimo giorno successivo alla data di registrazione al protocollo. E' stato estratto mediante elaborazione, dalla procedura Oracle, della seguente "INFO: Estrazione tempi pagamento - art. 33 Amm.Aperta"